

ESTRATTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI FONDIARIA-SAI SPA

“POLIZZA TESSERA BASE”

Art. 1

La garanzia si intende prestata in favore di tutti gli iscritti alla Società Acquamarina Sport&Life per gli infortuni accaduti:

- durante la pratica di attività sportive svolte sotto l'egida dell'Associazione ossia organizzate o anche partecipate dal Contraente o da Associazioni e Società sportive ad esso affiliate;
- durante gare, allenamenti, prove o attività coristica. Gli allenamenti e le prove, sia svolti in forma singola che collettiva ed organizzati dalla Società sportiva di appartenenza, dovranno essere effettuati in presenza di istruttori-tecnici della stessa società e utilizzando impianti e strutture sportive per le quali sia stato autorizzato l'utilizzo;
- in occasione della frequentazione delle Sedi Sociali e durante la partecipazione attiva a manifestazioni sportive organizzate dall'Associazione;
- durante i trasferimenti organizzati dalle Associazioni e Società sportive di appartenenza o dalle istanze territoriali con l'utilizzo di mezzi trasporto sia pubblici che di proprietà di uno degli Enti predetti (si considerano mezzi pubblici anche gli automezzi appositamente noleggiati con o senza autista della Società di noleggio);
- in occasione delle partecipazioni e manifestazioni ufficiali all'estero.

Art. 2

L'assicurazione è prestata nei riguardi di ciascun iscritto per i seguenti capitali:

€ 80.000,00 = (ottantamila/00) per caso di MORTE;

€ 80.000,00 = (ottantamila/00) per il caso di INVADILITA' PERMANENTE con franchigia fissa ed assoluta del 6% (sei per cento) e che, per la pratica delle arti marziali e lotta nelle varie forme, si intende elevata al 10% (dieci per cento).

Art. 3 – Indennità forfettaria

Poiché l'erogazione di una indennità giornaliera da ricovero o da gessatura non è prevista, si conviene che, limitatamente agli infortuni comportanti fratture ossee, radiologicamente accertate, che però abbiano esiti invalidanti non superiori alla franchigia contrattuale prevista dall'Art 2, si darà luogo ad un risarcimento forfettario pari ad €100,00.

Con riferimento ad infortuni che comportino lesioni al setto nasale si darà luogo ad un risarcimento forfettario di €150,00.

Inoltre, limitatamente in favore dei giovani di età non superiore ad anni 15 è previsto un rimborso per spese odontoiatriche in seguito ad infortunio per un importo massimo non superiore ad €350,00 nonché il rimborso forfettario di €80,00 per l'acquisto di occhiali danneggiati durante la pratica sportiva.

Art. 4

Le garanzie prestate si intendono in vigore anche per gli iscritti di età superiore ai 75 anni, ma non superiore ad anni 80 che partecipano a corsi di mantenimento fisico e motorio.

Per questi casi la validità delle garanzie è limitata ai soli infortuni che si verificassero nell'ambito delle palestre e dei luoghi preposti all'esercizio delle pratiche sopraindicate.

Qualora si presenti la necessità di prestare le garanzie di polizza in favore di iscritti che abbiano età superiori ai 75 anni ma che pratichino attività diverse da quelle previste al punto precedente, la Società si riserva di concedere tale ulteriore deroga limitatamente ai singoli iscritti identificabili nominativamente e comunque subordinandola alla presentazione di un certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica nonché l'assenza di qualsiasi patologia in atto.

Art. 5 – Termini di liquidazione

La Società, accertata la risarcibilità del danno, provvederà alla liquidazione dell'indennizzo dovuto entro 60 giorni dal pervenimento della documentazione necessaria; a questo proposito sarà indispensabile la produzione del certificato di Pronto Soccorso.

Art. 6

Nel caso d'infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate, l'esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l'importo di €2.000.000,00.

Qualora gli indennizzi liquidabili ai sensi di Polizza eccedano nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti.

ESTRATTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI FONDIARIA-SAI SPA

“POLIZZA TESSERE INTEGRATIVE A e B”

Premesso che la Spettabile Contraente ha in corso con la FONDIARIA – SAI SPA la Convenzione Infortuni di cui la polizza madre N° M290281907/04 con la quale si assicurano tutti gli iscritti contro gli infortuni, si è considerata l’opportunità di offrire agli iscritti stessi una copertura assicurativa integrativa e volontaria, secondo le due seguenti opzioni “A” o “B”.

La presente si intende prestata alle seguenti ulteriori garanzie:

INTEGRATIVA “A” – 10,00€

L’assicurazione è prestata nei riguardi di ciascun iscritto per i seguenti capitali:

€ 10,00 = (dieci/00) quale **DIARIA DA RICOVERO O PERIODO DI GESSATURA** secondo le modalità specificate nei successivi Art. 1 e 2.

€ 1.000,00 = (mille/00) **RIMBORSO SPESE SANITARIE SIA DA RICOVERO CHE DOMICILIARI O AMBULATORIALI** come indicato nell’allegato N°2.

Tale rimborso sarà soggetto ad una franchigia fissa di €150,00 (centocinquanta/00).

Il rimborso delle spese odontoiatriche sarà operativo limitatamente in favore di giovani di età non superiore ad anni 15 e non potrà superare il 50% della somma assicurata ferma restando la franchigia su indicata.

INTEGRATIVA “B” – 18,00€

L’assicurazione è prestata nei riguardi di ciascun iscritto per i seguenti capitali:

€ 25,00 = (venticinque/00) quale **DIARIA DA RICOVERO O PERIODO DI GESSATURA** secondo le modalità specificate nei successivi Art. 1 e 2.

€ 2.000,00 = (duemila/00) **RIMBORSO SPESE SANITARIE SIA DA RICOVERO CHE DOMICILIARI O AMBULATORIALI** come indicato nell’allegato N°2.

Tale rimborso sarà soggetto ad una franchigia fissa di € 150,00 (centocinquanta/00).

Limitatamente alle spese di cura odontoiatrica la franchigia viene elevata a € 200,00 (duecento/00) per infortunio.

Art. 1 – Diaria da ricovero per infortunio

Fondiarìa – SAI S.p.a. corrisponde, in caso di ricovero per infortunio dell’assicurato in istituto di cura, un’indennità giornaliera per ciascun giorno di degenza. La durata massima è di 30 giorni per evento ed anno assicurativo. L’indennizzo per la diaria da ricovero per infortunio viene corrisposto a partire dal 6° giorno successivo a quello di inizio della degenza ospedaliera.

Art. 2 –Diaria gesso

Se l'infortunio comporta l'immobilizzazione con gesso o altro materiale rigido e rimovibile solo mediante demolizione comprese le osteosintesi ed i fissatori esterni (escluse quindi le fasciature funzionali, collari, tutori e simili), applicati a titolo curativo per lesioni traumatiche, Fondiaria – SAI S.p.a. corrisponde all'assicurato un'indennità giornaliera fino alla rimozione della gessatura e comunque per un periodo massimo di 30 giorni per evento ed anno assicurativo. Viene riconosciuta la diaria per gessatura, indipendentemente dal provvedimento terapeutico adottato, anche per la frattura del bacino, del femore, della colonna vertebrale o per la frattura completa della costola purchè radiologicamente accertate. Non verrà invece equiparata all'immobilizzazione con gesso o altro materiale, l'applicazione di presidi di contenimento delle fratture nasali. Per la frattura della costola verrà corrisposta l'indennità prevista in polizza per una durata forfettaria di 15 giorni.

Se l'infortunio comporta sia il ricovero che la gessatura, l'indennità da gessatura verrà corrisposta a partire dal giorno di dimissione.

Apparecchi immobilizzanti compresi nella garanzia

- Apparecchi immobilizzanti in fibre di vetro (scotch-cast, dyna-cast), in materiale acrilico;
- Bendaggi amicati;
- Docce/valve gessate;
- Bendaggio Desault;
- Minerve (anche in cuoio);
- Apparecchio di trazione cranica (tipo Halo);
- Trazione/immobilizzazione dita (tipo Iselin).

Tutori non equivalenti ad apparecchio gessato e quindi non compresi in garanzia

- Bendaggi, apparecchi, busti, corsetti cosiddetti "semirigidi";
- Apparecchi toraco-branchiali non gessati ed amovibili;
- Bendaggi elastici adesivi (tensoplast, etc.);
- Ortesi in genere (app. di posizione come plantari etc.);
- Collari di Schantz, Camp, simili.

L'applicazione della ginocchiera Donjoy è compresa in garanzia limitatamente al primo periodo di assoluta immobilizzazione (che deve essere documentato con idonea certificazione medica) solo quando è stata documentata radiologicamente una frattura o una rottura completa di legamento del ginocchio.

L'applicazione della stecca di Zimmer è compresa in garanzia limitatamente al periodo di assoluta immobilizzazione (che deve essere documentato con idonea certificazione medica) solo quando è stata documentata radiologicamente una frattura.

L'indennizzo per la diaria gesso viene corrisposto a partire dal 6° giorno successivo a quello dell'inizio dell'immobilizzazione.

Art. 3

La durata della garanzia coinciderà con la validità della stagione sportiva.

Art. 4

Le adesioni alla presente polizza integrativa, effettuate all'atto dell'iscrizione, verranno comunicate da Acquamarina Sport&Life secondo tempi e modalità definite tra le parti.

La copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pervenimento di tali comunicazioni.

DEFINIZIONI

RICOVERO: degenza in Istituto di cura che comporta almeno un pernottamento.
ISTITUTO DI CURA: ospedale, clinica, casa di cura ed ogni altra struttura sanitaria di ricovero, dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di stati patologici, mediante l'intervento di personale medico e paramedico abilitato.

RIMBORSO SPESE SANITARIE DA RICOVERO

In caso di ricovero in Istituto di cura, la FONDIARIA – SAI SPA rimborsa, per ogni infortunio e nell'ambito della somma assicurata, le spese per:

- accertamenti diagnostici, effettuati durante il ricovero e, limitatamente alle strutture sanitarie pubbliche, anche quelli effettuati in situazioni di pronto soccorso senza successivo ricovero;
- onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento;
- acquisto apparecchi protesici e terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico;
- assistenza medica e infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici rieducativi, medicinali ed esami riguardanti il periodo di ricovero;
- rette di degenza;
- trasferimento dell'Assicurato con qualunque mezzo di trasporto in Istituto di cura o in ambulatorio, in Italia o all'estero, ed il ritorno, nonché il trasferimento da un Istituto di cura all'altro.

Il rimborso è effettuato a cura ultimata e previa presentazione di cartella clinica e di notule di spesa in originale oppure in copia nel caso sia intervenuto l'Ente di Assistenza Sanitaria Sociale con la prova della quota di concorso erogato dal predetto Ente.

RIMBORSO SPESE SANITARIE DOMICILIARI O AMBULATORIALI

In caso di infortunio la FONDIARIA – SAI SPA rimborsa, nell'ambito della somma assicurata, le spese sostenute per le seguenti prestazioni sanitarie non effettuate durante il ricovero:

- accertamenti diagnostici;
 - visite mediche e specialistiche, consulti;
 - medicinali prescritti dal medico curante;
 - prestazioni infermieristiche;
 - cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi;
 - cure termali, in base ad una diaria giornaliera onnicomprensiva pari al 3% della somma assicurata con la presente garanzia. La diaria è corrisposta nell'ambito della somma assicurata per ogni giorno di permanenza nella stazione termale e per un periodo massimo di 30 giorni per ogni anno assicurativo;
 - cure odontoiatriche;
- acquisto di protesi odontoiatriche fino alla concorrenza di quattro volte l'importo previsto per identica voce di spesa dalla "Tariffa Minima Nazionale degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche approvata con DPR 28/12/1965 n. 1763". Sono escluse le spese per le protesi definite speciali dalla Tariffa stessa. Tuttavia le spese per protesi scheletriche in lega aurea o in

lega diversa da quella prevista dalla Tariffa sono rimborsate alle condizioni stabilite per altre protesi scheletriche soggette ad indennizzo;

- acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche e protesi oculari;
- acquisto e noleggio di carrozzelle ortopediche.

Il rimborso è effettuato a cura ultimata e previa presentazione delle notule di spesa in originale.